SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1099)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Il 28 ottobre 1977 è stata raggiunta, a conclusione di incontri fra il Governo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una intesa in ordine alla nuova disciplina del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

lavoro straordinario che ha apportato innovazioni in materia di prestazioni straordinarie, sia per quanto riguarda i limiti entro i quali dette prestazioni devono essere rese, che per quanto attiene al compenso orario delle medesime.

Gli aspetti salienti della nuova disciplina, che, come detto, comporta notevoli innovazioni in materia rispetto al passato, vengono brevemente appresso illustrate e riflettono gli accordi raggiunti tra il Governo e i sindacati.

Vengono previsti un limite annuale di spesa, pari al corrispettivo di 140 ore di lavoro straordinario per ciascuna unità di personale, ed un limite annuo individuale di effettuazione delle prestazioni in argomento che è stato fissato, di regola, in 240 ore, con possibilità per il direttore generale dei monopoli di Stato di autorizzare ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, fino ad un massimo di 300 ore individuali, per particolari esigenze della produzione e commercializzazione dei prodotti.

È stata prevista la possibilità di stabilire con motivato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti di orario e di spesa per attività la cui effettuazione richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti indicati nel precedente capoverso.

La determinazione delle nuove misure viene operata mediante il prefissato rapporto fra il parametro 370, di pertinenza delle qualifiche di vertice della carriera del personale di esercizio, ed il parametro 406 attribuito al primo dirigente.

Sulla base di tale rapporto viene calcolata la misura oraria del compenso delle predette qualifiche di vertice.

In relazione al rapporto fra il trattamento per stipendio più l'indennità pensionabile delle qualifiche stesse ed il compenso per lavoro straordinario come sopra calcolato, vengono infine determinate le misure orarie del compenso per lavoro straordinario di tutte le altre qualifiche dei monopoli.

Tutto quanto sopra esposto, che forma oggetto dell'accordo Governo-sindacati di cui innanzi è cenno, è stato riportato nel decreto del Presidente della Repubblica, predisposto ai sensi dell'articolo 9 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382, e nell'unito disegno di legge concernente la copertura finanziaria.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si provvede, inoltre, ad estendere la nuova normativa del lavoro straordinario sopra illustrata al personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Gli articoli 1 e 3 dello stesso disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione per la spesa nonchè la copertura del relativo onere per far fronte all'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 575.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di lire 2 miliardi 936.945.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale direttivi dell'amministrazione dei monopoli di Stato, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicato nel decreto stesso, nonchè nel successivo articolo della presente legge.

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, preso a base per la determinazione

della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 3.511.945.000, di cui lire 575.000.000 per l'anno 1977 e lire 2.936.945.000 per l'anno 1978, si farà fronte quanto a lire 2 miliardi 414.067.000 con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 103, 104, 181, 221 e 271 e quanto a lire 1.097.878.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110, 111 e 112 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.